

La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

R. Gen. N. 31/2016

Cron. N.

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Antonietta Miglio

Consigliere rel.

Dott. Luciano Spina

Consigliere

nella causa civile n. 31/20160 V.G. promossa con ricorso e
posta in decisione all'udienza camerale del 18/5/2016

da

[redacted] spa, [redacted] Società Cooperativa,
Banca [redacted] spa, Banca [redacted] Italia spa, [redacted] Banca
[redacted] spa, tutte rappresentate e difese dagli avv. ti
[redacted] e [redacted] del foro di Milano ed
elettivamente domiciliate presso l'avv. [redacted] del foro di
Brescia, giusta procure speciali alle liti allegate al reclamo

RICORRENTI

contro

Cartiere [redacted] S.p.a. in c.p., rappresentata e difesa,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione, anche in via
disgiunta tra loro, dagli Avv.ti [redacted] e
[redacted]

RESISTENTE

- 2 -

In punto: reclamo avverso decreto del Tribunale di Bergamo
in data 28-29/1/2016

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del
18/5/2016, ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesse:

con decreto in data 28-29/1/16, il Tribunale di Bergamo ha
ammesso [redacted] spa alla procedura di concordato
preventivo in continuità autorizzando, tra l'altro, lo scioglimento ex
art. 169 bis LF dei contratti bancari pendenti con le banche.

In proposito ha rilevato come le banche avessero avuto rituale
comunicazione dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo
scioglimento dei contratti bancari pendenti e che nel termine concesso
non avevano presentato controdeduzioni; che i contratti bancari in
oggetto assicuravano linee di credito autoliquidanti, sicché rientrano
nel novero dei contratti pendenti poiché non interamente eseguiti da
entrambe le parti.

Avverso il decreto hanno proposto reclamo [redacted], [redacted]
[redacted] Società Cooperativa, Banca [redacted] spa, Banca
[redacted] Italia spa, [redacted] di Bergamo spa chiedendo, in
riforma, la revoca del provvedimento reclamato o, in subordine, che
si dichiarasse che l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti non

- 3 -

opera con riguardo alle anticipazioni effettuate antecedentemente alla data di comunicazione del provvedimento di scioglimento.

Deducono: 1) la violazione del principio del contraddittorio per la ristrettezza dei termini concessi per le controdeduzioni; 2) l'inapplicabilità dell'art. 169 bis LF ai contratti bancari e, in subordine, lo scioglimento dei contratti solo con effetto ex nunc e senza pregiudizio per i mandati all'incasso ed il patto di compensazione relativamente alle prestazioni precedentemente eseguite; 3) la mancata verifica di coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il contenuto del piano.

Si è costituita [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato.

Il PG, intervenuto, ha chiesto il rigetto del reclamo.

All'udienza del 18/5/2016, esaurita la discussione, la Corte si è riservata la decisione.

Ritenuto:

non è stato violato il principio del contraddittorio poiché, come riconoscono le reclamanti e come si legge nel provvedimento impugnato, alle banche contraenti è stata data rituale comunicazione dell'istanza di autorizzazione allo scioglimento e, nel termine concesso per la presentazione di eventuali controdeduzioni, esse non hanno sollevato obiezioni di sorta, neppure relativamente alla ristrettezza del termine.

- 4 -

In considerazione della suddetta condotta, esse non possono quindi in sede di gravame dolersi per il fatto che sarebbe stato concesso un termine eccessivamente esiguo, poiché avrebbero potuto, e dovuto, fare richiesta al Tribunale di uno più ampio prima dello spirare di quello, considerato, inoltre, che l'art. 169 bis LF si limita a prescrivere, senza alcuna formalità, che sia sentito l'altro contraente, prescrizione rispettata nel caso in esame.

Nel testo di cui all'articolo 169 bis LF non si rinviene deroga all'applicabilità della norma ai contratti bancari.

Il comma IV stabilisce invero che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma (contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente), 72 ter (contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis primo comma lettera b del codice civile), 80 primo comma (contratto di locazione di immobili).

La mancata inclusione dei contratti bancari indica senza alcun margine di dubbio che l'art. 169 bis LF è applicabile anche ad essi.

Il fatto, poi, che le banche avessero eseguito prima della

- 5 -

presentazione del ricorso ex art.161 VI comma LF da parte di Cartiere Pigna la prestazione posta a loro carico, ossia l'erogazione delle anticipazioni a valere sui crediti portati da fatture o effetti presentati dalla società cliente, non vale ad escludere i contratti in oggetto dal novero di quelli pendenti, rientrandovi a tutti gli effetti poiché non interamente eseguiti da entrambe le parti.

Sul punto, il Tribunale non ha mancato di evidenziare come le banche avessero assicurato le linee di credito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, ossia previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell'ambito di un contratto di apertura di credito, dietro conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all'incasso in rem propriam del credito oggetto di anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione.

Né ha fondamento la prospettazione svolta dalle reclamanti, ossia che la conseguenza dell'applicazione dell'articolo 169 bis LF alla fattispecie in esame comporterebbe solo di non consentire l'erogazione di ulteriori anticipazioni da parte delle banche a favore di Cartiere Pigna, ma non quella di impedire, con riguardo alle anticipazioni già effettuate, la chiusura delle stesse mediante l'esecuzione dei mandati all'incasso e l'operatività del patto di compensazione.

Lo scioglimento del contratto principale, invero, ha quale

ineludibile conseguenza anche quella di tutti i patti accessori ad esso collegati, sicché, nel momento in cui si scioglie il rapporto di credito bancario, anche il patto di compensazione, a quello accessorio, viene meno.

Né il provvedimento di questa Corte 19/6/2013, richiamato in reclamo, si attaglia al caso oggetto del presente giudizio.

Nel provvedimento richiamato, invero, la Corte aveva ritenuto che sussistessero dubbi circa l'applicazione dell'art. 169 bis LF ai concordati con riserva fino alla loro ammissione sia perché la norma non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 161, sia per la contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva, tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori, con la stabilità e la definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.

Non vi è dubbio, quindi che il provvedimento richiamato non sia attagli al caso in esame, in cui [REDACTED] ha presentato domanda di scioglimento dei contratti bancari pendenti solo al momento della presentazione del piano.

Né la Corte reputa fondato l'argomento speso dalle reclamanti a mente del quale, se si impedisse nel concordato preventivo l'applicazione della compensazione, prevista ai sensi dell'art. 56 nel

- 7 -

fallimento, si raggiungerebbe un risultato contra legem.

E' invero lo stesso articolo 169 bis LF che, nel prevedere la autorizzazione del debitore a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, legittima altresì lo scioglimento anche di tutti i patti a quelli accessori, tra cui quello di compensazione.

Il Tribunale non ha mancato di verificare la coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il contenuto di piano poiché ha osservato come esso non si impervi sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti in essere al momento dell'apertura del concorso e, pertanto, ha valutato l'autorizzazione pienamente rispondente all'interesse della massa dei creditori alla tenuta del piano stesso.

E' pertanto infondata la censura che si legge nel reclamo, a mente della quale mancherebbe nel provvedimento impugnato qualunque motivazione circa la verifica di coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il piano concordatario.

Se, invero, come è, il piano non si basa sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti, i rapporti bancari in oggetto pendenti non sono più funzionali né, pertanto, necessari, alla pianificata prosecuzione dell'attività di impresa (il piano industriale è invero impervito sull'intervento di un soggetto terzo, ██████████

Holdings spa e, come ha osservato ██████████ prevede l'utilizzo del factor, escludendo l'operatività dei contratti bancari) e, pertanto, lo scioglimento contrattuale è necessario e strumentale rispetto al

- 8 -

contenuto del progetto di superamento della crisi.

Lo scioglimento dei contratti bancari è quindi finalizzato alla formulazione della proposta concordataria, la quale è volta al migliore soddisfacimento della massa dei creditori (è la massa, invero, che viene in considerazione e non alcuni, specifici creditori) poiché l'alternativa liquidatoria, come osservato dal commissario giudiziale, in ragione dell'impossibilità di trovare mercato alla cessione del complesso aziendale considerato nella sua unitarietà ed in esercizio, si attesta sulla necessità di procedere ad una vendita atomistica dei singoli assets che compongono l'azienda.

Alla stregua di quanto precede, il reclamo non merita accoglimento.

Le reclamanti, soccombenti, vanno condannate in solido alla rifusione in favore di [REDACTED] spa delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

Le reclamanti sono inoltre tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e condanna in solido le ricorrenti alla rifusione in favore di [REDACTED] spa in concordato preventivo delle spese di lite, che liquida in euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.860,00 per la

- 9 -

fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;


dichiara le ricorrenti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Brescia, 18 maggio 2016

il consigliere est.
(Antonietta Miglio)



il presidente
(Donato Pianta)



Fallimentari

Società.it

